

LE CAMBIALI O EFFETTI ALLO SCONTO

L'impresa che riceve degli effetti in pagamento da parte di un cliente può optare per due soluzioni distinte:

smobilizzare gli effetti, presentandoli allo sconto, in modo da rientrare subito in possesso di mezzi liquidi che potranno essere impiegati nella gestione dell'impresa; attendere la scadenza per rientrare in possesso del proprio denaro.

In questa seconda ipotesi la riscossione dell'effetto viene normalmente affidata alla banca che si occupa di incassare pagherò e tratte.

L'incasso da parte della banca può avvenire con due clausole distinte: con la clausola dopo incasso. In questo caso la banca accredita l'importo solamente dopo l'incasso degli effetti.

Una volta che l'effetto è stato incassato la banca invia al cliente una comunicazione relativa all'accredito effettuato sul c/c.

Nel caso in cui il debitore non dovesse pagare l'effetto la banca ritorna l'effetto al cliente e addebita le commissioni e le eventuali spese di protesto del titolo.

con la clausola salvo buon fine (sbf). In questo caso la banca accredita subito l'importo degli effetti anche se con valuta uguale alla loro data di scadenza.

Nel caso in cui il debitore non dovesse pagare l'effetto la banca si rivale sull'impresa che ha presentato l'effetto all'incasso, stornando l'accredito fatto in precedenza e addebitando al cliente le spese di protesto.

L'invio degli effetti all'incasso deve essere accompagnato da una distinta degli effetti all'incasso.

Nella distinta vanno indicati, per ciascun effetto, l'obbligato principale, il luogo del pagamento, la scadenza, l'importo. Inoltre dovrà essere precisato se il servizio è reso con la clausola di accreditamento immediato sbf o con la clausola del dopo incasso.

I titoli devono essere consegnati alla banca alcuni giorni prima della scadenza in modo che l'azienda di credito sia in grado di inviare ai debitori l'avviso di scadenza e, se necessario, inoltrare i titoli verso la piazza di pagamento.

I titoli devono essere girati alla banca con una cosiddetta girata impropria, usando la dicitura girata per l'incasso. In questo modo il titolo rimane di proprietà del girante, mentre la banca riceve la procura per poter procedere alla riscossione dello stesso.

In mancanza di altre indicazione, qualora il debitore non effettui il pagamento del titolo, la banca ha l'obbligo di far redigere il protesto. Mentre nell'ipotesi che venga usata la clausola senza protesto o senza spese la banca è esonerata dall'onere del protesto.

Normalmente tale clausola viene usata quando si vogliono risparmiare le spese del protesto in caso di tratte non accettate o di pagherò per i quali non vi è la possibilità di esercitare l'azione di regresso.

Lo sconto delle cambiali:

Chi effettua la contabilità clienti si troverà spesso ad avere a che fare con lo sconto delle cambiali.

Le scritture contabili sono le seguenti:

Vediamo la collocazione in bilancio dei conti utilizzati nelle operazioni di incasso degli effetti.

Per registrare le operazioni di incasso effetti vengono, in genere, usati i seguenti conti (a tale proposito si legga anche Effetti all'incasso registrazione):

Effetti all'incasso, usato soprattutto nel caso in cui si utilizza la clausola del dopo incasso;

Effetti sbf, usato nel caso di clausola salvo buon fine (si legga anche Effetti all'incasso)

Oneri bancari o Spese di incasso per registrare le commissioni d'incasso percepite dalla banca;

Banca c/c per registrare l'importo accreditato dalla banca sul c/c.

I conti Effetti all'incasso e Effetti sbf in bilancio vanno inseriti nello Stato patrimoniale, tra le attività, alla voce Crediti verso clienti. Ovvero:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - CREDITI

1 - verso clienti.

Gli Oneri bancari o le Spese di incasso vanno indicati in bilancio nel Conto economico tra gli interessi e oneri finanziari. Ovvero:

CONTO ECONOMICO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso controllate, collegate e controllanti).

La banca va indicata in bilancio nello Stato patrimoniale tra le disponibilità liquide. Ovvero:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C) ATTIVO CIRCOLANTE

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 - depositi bancari e postali.

L'operazione di incasso degli effetti può avvenire con due clausole distinte:

Nel primo caso le somme sono accreditate solamente dopo che gli effetti sono stati incassati dalla banca, mentre nel secondo caso esse sono accreditate subito dalla banca stessa.

Consideriamo l'ipotesi del dopo incasso:

Partendo dalla scrittura di base:

Fornitore a Cambiali attive 1000

nel momento in cui l'impresa invia gli effetti all'incasso dovrà registrare:

Effetti all'incasso a Cambiali attive 1.000

nel momento dell'accredito delle somme da parte della banca la registrazione sarà:

Diversi		a	Effetti all'incasso 1.000
Banca c/c	995		
Oneri bancari	5		

Passiamo all'ipotesi del salvo buon fine (sbf):

nel momento in cui l'impresa invia gli effetti all'incasso dovrà registrare:

Effetti al sbf a Cambiali attive 1.000

Contemporaneamente occorrerà rilevare tra i conti d'ordine, e precisamente nel sistema dei rischi, il rischio sugli effetti presentati all'incasso nel modo seguente:

Rischi di regresso su effetti sbf a Banca c/effetti sbf 1.000

Nel momento dell'accredito delle somme da parte della banca la registrazione sarà:

Diversi		a	Effetti al sbf 1.000
Banca c/c	995		
Oneri bancari	5		

Nei conti d'ordine occorrerà stornare la scrittura precedente:

Banca c/effetti sbf a Rischi di regresso su effetti sbf 1.000

Quando viene presentata in banca la cambiale per lo sconto:

Cambiali allo sconto se sbf (o: Effetti all'incasso se al dopo incasso) a Cambiali attive 952

Se tutto va bene, ossia se incassiamo la cambiale, allora avremo:

Al momento in cui la banca sconta la cambiale bisogna accreditare il netto ricavo (differenza tra valore nominale del titolo e gli oneri relativi all'operazione rappresentati: dagli interessi bancari per i giorni decorrenti dallo sconto alla data di scadenza del titolo più dei giorni banca e dalle spese e commissioni richieste dall'azienda dalla banca):

DARE

Banca 914,50

Sconti passivi bancari 37,50

AVERE

Cambiali allo sconto 952

Può accadere che l'impresa abbia ricevuto in pagamento da un cliente un effetto (pagherò, tratta) e che esso alla scadenza non venga pagato.

L'effetto verrà, quindi, protestato.

Contabilmente come occorre comportarsi?

Se l'impresa ha tenuto l'effetto in portafoglio fino alla sua naturale scadenza, essa provvederà a far elevare il protesto.

Esempio 1:

l'impresa ha in portafoglio un effetto dell'importo 1.000 euro. Esso, alla scadenza, non viene pagato dal cliente.

L'impresa fa elevare protesto dal notaio. Le spese di protesto ammontano a 50 euro.

La registrazione sarà la seguente:

Effetti insoluti e protestati a Cambiali attive 1.050

Se l'impresa ha presentato gli effetti allo sconto, qualora l'obbligato cambiario non paga la banca si rifà sull'impresa cliente addebitando l'importo della cambiale e le spese di protesto.

Esempio 2:

mediante sconto cambiario. L'importo messo a disposizione dalla banca al cliente può essere utilizzato a rotazione, via via che le cambiali scontate vanno in scadenza e risultano onorate.

La presentazione all'Ufficio Portafogli degli effetti allo sconto avviene unitamente alla compilazione e presentazione, da parte del cliente, di un apposito modello, denominato **Distinta di presentazione degli effetti allo sconto.** Nella distinta il cliente deve riportare per ciascun effetto: l'importo, l'obbligato principale, il luogo di pagamento e la data di scadenza. Gli effetti allegati vengono trasferiti in proprietà alla banca mediante girata in bianco. L'importo complessivo degli effetti presentati allo sconto ha come limite massimo la cifra di castelletto accordata dalla banca.

L'Ufficio Portafogli previo esame formale degli effetti presentati, li invia all'Ufficio Fidi che decide in merito alla loro accettazione o rifiuto sulla base della solvibilità degli obbligati cambiari.

Dopo una serie di passaggi, quali il rinvio al cliente delle cambiali respinte e la restituzione all'Ufficio Sconti di quelle accettate, avviene l'accredito in conto del netto ricavo, con valuta il giorno non festivo successivo alla data di ammissione allo sconto.

Una cambiale si definisce bancabile quando ha tutti i requisiti necessari per essere ammessa allo sconto. Tali requisiti sono quelli richiesti dalla Banca d'Italia per accettare gli effetti stessi al risconto. I requisiti che deve avere una cambiale per essere scontata e riscontata sono i seguenti:

- **natura commerciale;**
- **almeno due firme di persone solvibili;**
- **scadenza non superiore ai 6 mesi;**
- **assenza di clausole che limitino l'esercizio dei diritti cambiari;**
- **pagabile su una piazza bancabile (piazza sulla quale la banca detiene filiali o corrispondenti).**

Sconto: si calcola utilizzando la formula dello sconto commerciale. Il numero dei giorni, viene calcolato partendo dal giorno in cui si dà corso all'operazione (compreso) fino al giorno di scadenza (anch'esso compreso) ed aggiungendo un certo numero di giorni, denominati giorni banca, che generalmente sono almeno sei.

Il giorno in cui si dà corso all'operazione è di solito rappresentato dalla data di ammissione delle cambiali allo sconto, anche se alcune banche procedono all'attualizzazione dello sconto dallo stesso giorno della presentazione.

I giorni "banca" sono considerati necessari per trasferire i fondi incassati, dallo sportello presso il quale è stato domiciliato il pagamento, allo sportello presso il quale è stata effettuata l'operazione di sconto (le banche applicano un numero di giorni differenziati a seconda che l'effetto risulti pagabile su piazza o fuori piazza).

Il calcolo dei giorni si effettua in base al calendario e alla formula dello sconto commerciale utilizzando, quindi, il procedimento dell'anno civile (denominatore uguale a 36.500).

La formula dello sconto commerciale quando il tempo (t) è espresso in anni è la seguente: $Sc = \frac{Crt}{100}$.

Dove C = capitale r = tasso di sconto commerciale t = tempo espresso in anni.

Spesso accade, però di dover calcolare la formula dello sconto commerciale disponendo del tempo espresso in giorni, che indicheremo con g. In questo caso potremo usare l'anno civile o quello commerciale.

Nella prima ipotesi la formula sarà: $Sc = Crg / 36.500$.
Mentre nella seconda ipotesi essa diventa: $Sc = Crg / 36.000$.

Tasso di sconto: La sua misura è strettamente dipendente oltre che dalla situazione del mercato monetario anche dal tasso ufficiale di sconto applicato dalla Banca d'Italia nelle operazioni di sconto.

Commissioni di incasso: è una commissione fissa applicata dalla banca per ogni effetto scontato a titolo di rimborso delle spese di incasso.

Compensi aggiuntivi: la banca oltre allo sconto e alle commissioni di incasso richiede alcuni compensi aggiuntivi:

Diritti di brevità: si applica se l'effetto è stato presentato meno di 12 gg prima della scadenza se pagabile su piazza o meno di 20 gg prima della scadenza se pagabile fuori piazza. Questo diritto non si applica agli effetti non soggetti a protesto (es. ricevute bancarie).

Diritto per avviso di incasso: la banca lo applica quando il cliente chiede alla banca di informarlo sull'avvenuto incasso dell'effetto.

Commissione di accettazione: è richiesta per le tratte ammesse allo sconto qualora il cliente le abbia richiesto di curare anche la presentazione al trattario per l'accettazione.

Il bollo sulla cambiale

Il bollo sulla cambiale è pari al 12 per mille dell'importo facciale. Il bollo va arrotondato ad euro 0,10 per difetto (se la frazione di bollo calcolato arriva fino a 0,05 euro) o per eccesso (negli altri casi).

Il bollo minimo sulla cambiale è di Euro 0,50.

Es.: Valore dell'effetto € 18.968,30.

a) Calcolo del bollo € $18.968,30 / 1000 * 12 = € 227,696$

c) arrotondamento come visto sopra allo 0,10 inferiore = € 227,60 di bollo per singola cambiale.

La cambiale, che si può acquistare presso le tabaccherie, ha vari tagli. Per raggiungere l'importo del bollo voluto, sul retro devono essere incollati dei bolli integrativi che vengono stampati dal tabaccaio.

I bolli supplementari devono essere annullati con timbro a data e l'operazione è possibile sia presso gli Uffici del Registro (gratuitamente), che presso gli Uffici Postali (occorre aggiungere anche un francobollo da € 0,10, quale commissione per l'annullamento). **L'annullamento dei bolli deve essere antecedente la data di emissione, e la cambiale non deve essere firmata.**

Il bollo calcolato rappresenta il limite minimo, in quanto se si bolla in eccesso non succede nulla. **Se si bolla in difetto, invece, la cambiale perde le sue caratteristiche di titolo esecutivo, anche se integrata successivamente, e non viene accettata allo sconto dalle Banche.**

In pratica, apponendo i bolli, la cambiale non pagata rappresenta una causa vinta ed il suo titolare può iniziare gli atti esecutivi (pignoramento e vendita all'asta di beni del debitore) nei confronti del debitore.

Tipi di cambiale[modifica | modifica sorgente]

Esistono due tipi di cambiale:

**cambiale tratta da 2 persone (cambiale tratta): il traente dà ordine al trattario di pagare una somma al portatore del titolo. Per legge il traente garantisce la cambiale
pagherò cambiario: l'emittente fa una promessa di pagamento al creditore, ovvero al beneficiario del titolo. La cambiale viene firmata dall'emittente.**

La cambiale agraria[modifica | modifica sorgente]

La cambiale agraria si distingue, non solo per il regime fiscale particolarmente agevolato, ma anche per il privilegio sui beni.[1]

Cambiali finanziarie[modifica | modifica sorgente]

Le cambiali finanziarie sono disciplinate dalla legge 13 gennaio 1994 n. 43. Sono caratterizzate dall'essere emesse in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo 1 mese massimo 36 mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso. L'istituto, mutuato dall'esperienza estera, voleva creare un titolo di credito intermedio tra la cambiale classica e l'obbligazione, ma non ha avuto in Italia la stessa fortuna avuta su altre piazze finanziarie.[2]

Il legislatore, visto l'insuccesso dell'istituto originario, ha tentato di rilanciarlo nel 2003, allungando l'intervallo di tempo per la sua emissione (minimo un mese - massimo 18 mesi).[3]

Cambiale ipotecaria[modifica | modifica sorgente] Per approfondire, vedi cambiale ipotecaria.

Caratteristiche[modifica | modifica sorgente]

La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:

è un titolo all'ordine: è trasferibile mediante girata;

è un titolo autonomo: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all'emissione della cambiale;

è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;

è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c'è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto.

è un titolo astratto: non dice la causa per cui è stata emessa la cambiale

Requisiti della cambiale[modifica | modifica sorgente]

La cambiale è compilata su appositi moduli prestampati, che vengono predisposti dall'amministrazione finanziaria, con l'assolvimento dell'obbligo di bollatura. Vale anche come cambiale qualsiasi foglio che presenta i requisiti essenziali. I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.

Quelli essenziali sono tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale. Essi sono:

denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario);

ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo;

indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario (trattario può essere lo stesso traente);

nome del primo prenditore;

data della emissione della cambiale;

sottoscrizione del traente o emittente.

mancanza di bollo o in parte la cambiale non può essere protestata si può solo adire nei confronti del traente o emittente in sede opportuna;

Quelli naturali sono tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive. Essi sono:

scadenza: se manca, la cambiale si considera pagabile a vista; altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso;

indicazione del luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente; in mancanza anche di questo la cambiale è nulla;

indicazione del luogo di pagamento: in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione; è possibile anche indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).

Se inoltre la cambiale non sia validamente bollata o sia solo bollata in parte, in mancanza di tale requisito, non ha nessun effetto giuridico quindi non può essere oggetto di protesto.

Cambiale in bianco[modifica | modifica sorgente]

Il titolo privo di alcuni requisiti essenziali non vale come cambiale, ma solo nel momento in cui viene richiesto il pagamento. È possibile quindi riempire la cambiale anche successivamente l'emissione con l'accordo di riempimento. È necessario solo che la cambiale all'emissione sia provvista della denominazione "cambiale" e della sottoscrizione dell'emittente.

C'è il rischio comunque che l'accordo di riempimento non venga rispettato, con abusivo riempimento. L'eccezione di abusivo riempimento è un'eccezione personale, quindi non è opponibile al terzo possessore in buona fede. L'accordo di riempimento decade dopo 3 anni dalla sottoscrizione.

Circolazione[modifica | modifica sorgente]

La disciplina ricalca quella dei titoli di credito all'ordine, con alcune peculiarità. Il trasferimento può essere escluso dal traente o dall'emittente, con clausola "non all'ordine". In questo caso la cambiale è trasferibile solamente tramite cessione dei crediti. La girata deve essere apposta sulla cambiale, può essere pieno o in bianco. Deve essere incondizionata. Anche nella cambiale il possessore in buona fede del titolo prevale acquisendo la cambiale sul legittimo proprietario spossessato. Il girante, infatti, risponde come obbligato di regresso.

Capacità cambiaria[modifica | modifica sorgente]

La sottoscrizione di cambiali è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Può emettere una cambiale autonomamente solo il maggiore di età.

Minore e interdetto: può assumere obbligazioni cambiari solo tramite rappresentante legale e solo previa autorizzazione del giudice.

Per gli inabilitati e i minori emancipati c'è bisogno della firma del curatore "per assistenza" oltre che la firma dell'interessato. In mancanza il curatore è obbligato personalmente.

Rappresentanza cambiaria[modifica | modifica sorgente]

Il rappresentante cambiario senza poteri è in deroga al diritto comune obbligato come se avesse firmato in proprio. Il falso rappresentato può eccepire anche al terzo possessore in buona fede il difetto di rappresentanza.

Obbligazioni cambiari[modifica | modifica sorgente]

Indipendenza delle obbligazioni cambiarie: ciascun obbligato cambiario assume un'obbligazione indipendente dalle altre: ciò significa che se l'obbligazione del traente è invalida per falsità della firma, coloro che si sono obbligati successivamente sono obbligati al pagamento della cambiale.

Gli obbligati cambiari[modifica | modifica sorgente]

Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore della cambiale stessa. Esistono due categorie di obbligati cambiari: diretti e di regresso. L'azione nei confronti di quelli diretti non è subordinata a particolari formalità, l'azione nei confronti di quelli di regresso è subordinata al verificarsi del rifiuto dell'accettazione o del pagamento e alla levata del protesto. Sono obbligati diretti: emittente, accettante, loro avallanti. Sono obbligati di regresso: traente, giranti, loro avallanti, accettante per intervento.

Gradi cambiari[modifica | modifica sorgente]

Nei rapporti interni solo uno deve sopportare il peso del pagamento, gli altri sono per legge garanti di grado successivo. Nella cambiale tratta i gradi sono: accettante, traente, giranti. Nel vaglia i gradi sono: emittente e giranti. Se paga un obbligato di grado intermedio è liberato nei confronti sia del debitore che nei rapporti interni. Egli ha diritto di rivalsa sugli obbligati di grado anteriore.

Accettazione[modifica | modifica sorgente]

L'accettazione è una dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l'accettazione il trattario diventa obbligato principale, prima non si può esercitare nei suoi confronti alcuna azione. La presentazione all'accettazione è una facoltà del portatore, il traente può vietare che la cambiale sia accettata, fermo restando che anche la cambiale non accettabile deve essere presentata per il pagamento. Se è a certo tempo vista la presentazione all'accettazione è obbligatoria, poiché la scadenza decorrerà dalla data di accettazione. Deve essere incondizionata ma può essere limitata ad una sola parte della somma.

Pagamento della cambiale[modifica | modifica sorgente]

Il portatore[modifica | modifica sorgente]

Il portatore, della cambiale è colui che è legittimato a richiedere il pagamento. Chi paga deve controllare solo la regolarità formale delle girate, le girate cancellate si hanno per non scritte, se una girata è in bianco il beneficiario si presume essere colui che ha girato la cambiale successivamente. La cambiale deve essere presentata al pagamento al trattario, all'emittente o alla diversa persona indicata.

In deroga al diritto comune il portatore non può rifiutare il pagamento parziale, per tutelare gli obbligati di regresso. In questo caso il debitore può esigere che ne venga fatta quietanza.

Garanzie cambiarie[modifica | modifica sorgente]

Avallo[modifica | modifica sorgente] Per approfondire, vedi avallo.

Consiste precisamente in una firma di garanzia posta sulla cambiale da una terza persona che garantisce il pagamento nel caso in cui l'obbligato principale non ne onori il pagamento. Deve risultare sul titolo. Vale come avallo anche la semplice sottoscrizione, purché non si tratti di quella del traente o del trattario o dell'emittente. Si deve indicare per quale persona è dato l'avallo. In mancanza si intende dato per il traente o emittente. Anche per l'avallo vale il principio di indipendenza della cambiale: l'invalidità dell'obbligazione principale non costituisce presupposto dell'invalidità dell'avallo. Per questo motivo si distingue dalla fideiussione, che ha carattere accessorio e cumulativo.

Anche l'avallante diviene obbligato cambiario e, di conseguenza, anche la sua obbligazione sarà autonoma da quelli degli altri obbligati, compresa quella dell'avallato.

L'avallante affianca la sua posizione a quella del garantito ed assume gli stessi obblighi cambiari di quest'ultimo.

Nell'ordine cambiario, invece, l'avallante si pone nella posizione immediatamente successiva al suo garantito (art. 37 l.c.) e risponde in solido con lui del pagamento. Una situazione particolare si verifica nel caso in cui più persone hanno dato avallo per uno degli obbligati cambiari si ha il coavallo (più obbligati hanno assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo tra loro l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali)

La forma dell'avallo:

è apposto sulla cambiale o sull'allungamento

è espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente

si deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente dopo la dichiarazione è necessaria la firma dell'avallante; può bastare la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale

La girata è l'atto con il quale un soggetto, detto girante, trasferisce a un altro soggetto, detta giratario, la legittimazione di un titolo di credito (di solito un assegno o una cambiale). In pratica con la girata il girante dà ordine al debitore indicato nel titolo di pagare ad un altro soggetto, il giratario, diverso da quello originario indicato nel titolo. La girata può essere piena o in bianco: il titolo con girata piena può essere portato all'incasso solo dal beneficiario, quello con girata in bianco dal possessore del titolo. **girata piena: con la girata piena il girante oltre ad apporre la sua firma indica il beneficiario della girata (ad es. per me pagate il signore Mario Rossi, firmato Luisa Bianchi); girata in bianco: il girante appone semplicemente la propria firma, senza indicare alcun beneficiario. Il titolo può essere girato più volte**, prima di essere portato all'incasso. **È da rilevare che le persone che girano il titolo si assumono comunque la responsabilità del pagamento del titolo. Tale responsabilità può essere esclusa mediante l'apposizione della clausola "senza garanzia" che fa sì che venga esclusa la responsabilità nei confronti di tutti i successivi giratari ovvero con la clausola "non all'ordine" che se apposta da un girante gli evita la responsabilità verso gli altri giranti successivi al primo.** Nell'ordinamento italiano, la girata è regolata dagli articoli 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 del codice civile.